



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2011, proposto da:
Società Oasi Lavoro S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Giuseppe Vallania, con domicilio eletto presso Enrico Giuseppe
Vallania in Bologna, via San Mamolo N. 12;

contro

Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona A.S.P. Poveri Vergognosi,
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ferlini, con domicilio eletto
presso Maurizio Ferlini in Bologna, Galleria del Toro Nr. 3;

nei confronti di

Società Lavoro Più S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana
Rossi, con domicilio eletto presso Loredana Rossi in Bologna, via
Castiglione 43;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica CIG 1556708C11 alla società Lavoro Più S.p.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 385 del 24/06/2011 a firma

del Direttore dell'A.S.P. Poveri Vergognosi, comunicata con nota prot. 5640 del 24/06/2011;

- del verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 29/04/2011 (prot. n. 3837/2011); del verbale di gara in seduta pubblica n. 2, del 10/05/2011 (prot. n. 4220/2011); del verbale di gara n. 3 relativo a tre

sedute riservate di gara tenutesi in data 17/05/2011, 19/05/2011 e 24/05/2011 (prot. n. 4886/2011) e del verbale di gara in seduta pubblica n. 4 del 07/06/2011 (prot. n. 4240/2011), riguardanti le operazioni della Commissione di gara per l'ammissione dei concorrenti e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

- della nota dell'A.S.P. Poveri Vergognosi prot. 6232 del 14/07/2011 a firma del Direttore;

-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona A.S.P. Poveri Vergognosi e di Società Lavoro Più S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la seconda classificata impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento alla società Lavoro Più S.p.A del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i profili professionali corrispondenti alle categorie B-C-D del vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali.

Vengono dedotte censure di violazione di legge di eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

2. Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 6 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che l'offerta tecnica deve essere contenuta in un massimo di pagine 12 con esclusione da tale numero dei soli curricula vitae allegati dal concorrente.

La relazione tecnica che la controinteressata aggiudicataria ha prodotto in sede di gara si compone complessivamente di 15 pagine, comprendendo in tale numero, sia la copertina dell'elaborato sia due allegati consistenti in copie di certificati di accreditamento di enti di

formazione specializzati di cui la predetta società si avvale per lo svolgimento dell'attività formativa.

Ciò posto non sussistevano i presupposti per escludere dalla gara la controinteressata, in quanto la prescrizione attinente alla limitazione quantitativa dell'estensione della relazione tecnica si riferisce unicamente all'elaborato scritto con esclusione di altri elementi non riconducibili ad esso. Ne consegue che nel caso di specie l'elaborato scritto è di 12 pagine come previsto dal disciplinare di gara.

3. Col secondo e terzo motivo di ricorso si sostiene che l'amministrazione ha errato in sede di valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, in quanto ha assegnato alla stessa 8 punti sui 12 disponibili nonostante le carenze della stessa quali la mancata allegazione dei curricula professionali dei docenti, la mancata indicazione dei mezzi tecnologici e delle ore dei corsi.

L'amministrazione aveva già comunicato alla ricorrente che la società aggiudicataria, pur non avendo allegato i curricula professionali dei docenti aveva prodotto un elaborato tecnico dettagliato nel quale sono stati indicati tre enti di formazione specializzati ed accreditati, nonché un piano formativo del personale somministrato all'ASP assistito da una disponibilità finanziaria fino € 120.000/00.

Si deve ritenere che l'offerta tecnica, sul punto, sia sostanzialmente conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara che prevedeva la presentazione di un piano formativo del personale e la conseguente valutazione dell'affidabilità complessiva della proposta.

Pertanto la mancata presentazione dei curricula si giustifica col fatto che l'aggiudicataria ha presentato un progetto formativo incentrato sull'utilizzo di enti di formazione, mentre nella valutazione complessiva della proposta si doveva necessariamente tenere conto anche di altri elementi, quali la disponibilità finanziaria messa a disposizione.

Pertanto non sussistono elementi per ipotizzare un'eccesso di potere nell'attribuzione di numero 8 punti su 12 alla controinteressata tenuto conto, sia del fatto che non vengono evidenziati profili di manifesta irragionevolezza della votazione stessa, sia del fatto che anche alla ricorrente è stato assegnato il medesimo punteggio.

Nè in contrario rilevano le ulteriori censure concernenti la mancata indicazione delle specifiche dei corsi, delle ore di ciascuno di essi, dell'eventuale presenza di mezzi tecnologici, posto che la commissione, come risulta dal verbale di gara, ha valutato il piano formativo nel suo complesso ritenendo che la concorrente abbia presentato un'offerta più che adeguata "indicando corsi mirati sui profili professionali richiesti dell'ente" anche se manca l'indicazione del numero di ore di ciascuno (ma esiste una disponibilità finanziaria fino a 120.000/00 euro).

Anche in questo caso non sussistono elementi per ritenere irragionevole la valutazione della commissione che, evidentemente, ha tenuto in considerazione sia la provvista finanziaria, sia la disponibilità a definire con la stazione appaltante specifici piani

formativi.

D'altra parte sia l'offerta dell'aggiudicataria sia l'offerta della ricorrente (ad entrambe è stato attribuito lo stesso punteggio) sono state valutate sulla base dello stesso percorso logico e nella valutazione la commissione ha espressamente indicato anche le carenze dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria (col verbale n. 3, in sede di valutazione dell'offerta, si dà espressamente atto della mancanza dei curricula dei docenti, della mancata indicazione specifica dei corsi e del numero delle ore di ciascuno, ma si valorizza il fatto che viene data la disponibilità a definire secondo le esigenze dell'ente ed in accordo con esso piani formativi individualizzati e, più in generale, che l'offerta deve ritenersi più che adeguata in quanto indica contenuti formativi coerenti rispetto ai profili professionali richiesti dal bando, con un discreto dettaglio nell'esposizione degli argomenti dei moduli, con previsione di attività formative a tutto campo sia di base che professionale e sul lavoro.

Il verbale evidenzia inoltre che vengono previsti corsi adeguati per l'acquisizione di competenze trasversali in particolare in tema di informatica di base, privacy, salute, sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Pertanto nella valutazione complessiva delle offerte si è tenuto conto delle peculiarità delle stesse e si è arrivati all'attribuzione del punteggio sulla base di una considerazione sia dei punti di forza, sia delle carenze delle offerte stesse.

D'altra parte il punteggio attribuito (8 su 12) denota che la

commissione si è tenuta distante dal punteggio massimo consentito.

Per quanto sopra tutti i motivi di ricorso devono essere rigettati siccome infondati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che liquida nella misura di € 5000/00 (cinquemila/00) oltre a CPA ed IVA sia a favore dell'amministrazione resistente, sia a favore della controinteressata.

Resta fermo quanto disposto in punto di spese nella fase cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Alberto Pasi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)